

## NOTA SULL'OBBLIGO DEI VERSAMENTI ALL'EBAP

Oltre alle **previste erogazioni istituzionali in materia di ammortizzatori sociali (contratti di solidarietà, sospensione attività lavorativa, disoccupazione, riduzione collettiva orario di lavoro)** previste per le imprese artigiane che non possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni, l'Ebap nel corso degli anni ha previsto una serie di prestazioni aggiuntive in materia di Sicurezza, Qualità, Ambiente, Formazione, Incentivi all'occupazione .

La circolare dell'INPS n. 74 del 07 giugno 2005, in applicazione della circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2004 interpretativa **dell'art. 10 della L. 30/2003, (Legge Biagi)** chiarisce che **"ai fini del riconoscimento dei benefici economici contributivi, i datori di lavoro sono tenuti all'integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi"**.

Per essere pratici possiamo fare l'esempio di un lavoratore che, può accedere all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti prevista dalla legge 80/2005 nel caso che ha ricevuto una indennità pari almeno al 20% della retribuzione per un periodo di sospensione dal lavoro da parte Ente Bilaterale Artigianato Pugliese.

Nel caso in cui la ditta non sia iscritta o in regola con l'Ente Bilaterale, **il lavoratore avrà diritto ad uguale prestazione dall'azienda contrattualmente inadempiente, anche rivolgendosi alle rappresentanze sindacali firmatarie dei contratti attraverso apposite istanze legali promosse dai rispettivi uffici vertenze**, così come sancito da una sentenza emessa, su istanza di un legale di Como, dal giudice del lavoro di quella città che ha condannato un'azienda artigiana a risarcire una propria ex dipendente che aveva subito un danno economico a causa del mancato versamento delle quote contributive, a carico dell'azienda, all'Ente bilaterale artigiano della Lombardia.

Nel caso specifico, la lavoratrice era stata sospesa dal lavoro e successivamente licenziata per riduzione di personale. Poiché l'azienda artigiana non aveva versato i contributi, ai quali era tenuta per obbligo contrattuale, la lavoratrice aveva subito un danno notevole non potendo godere dei sussidi aggiuntivi previsti dall'Ente bilaterale. La motivazione della sentenza è fondata sulle norme del contratto nazionale di lavoro metalmeccanico artigiano e dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988, in base alle quali l'azienda che applica il CCNL è obbligata a corrispondere al lavoratore determinate prestazioni stabilite fra le parti. Per estensione la stessa condizione può emergere nei casi di infortunio professionale ed extra professionale, nei casi di sospensione dal lavoro per eventi eccezionali e in tutti quei interventi dove l'EBAP corrisponde delle prestazioni a favore del lavoratore.

La mancata adesione all'EBAP, in quanto Ente gestore di fondi paritetici di sostegno al reddito, costituisce causa di revoca delle agevolazioni concesse dalla Regione Puglia come stabilito dall'Art. 17 comma 1 lettera F nel Regolamento generale dei regimi di Aiuto in esenzione, pubblicato sul BURP n. 103 del 30/06/2008.